

riservato all'ufficio

Nº _____ /2026

Al

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Palazzo di Giustizia – P.zza Portoria, 1

16121 **GENOVA**

Avvertenza

La domanda può essere presentata in Segreteria nei giorni di **martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 (*)**, oppure inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido

Il / La sottoscritt _____

nat _____ a _____ il _____

prov./naz. _____ di cittadinanza _____

residente in Via/piazza _____ n° _____

a (c.a.p.) _____ città _____, Tel. _____

chiede di essere ammesso al Patrocinio a spese dello Stato,

ai sensi del D.P.R. 115/2002,

relativamente alla **causa civile che dovrà essere iniziata davanti:**

relativamente alla **causa civile già iniziata e pendente davanti:**

al

(indicare l'autorità giudiziaria competente – es.: Corte d'Appello di Genova, Tribunale di Genova, Giudice di Pace di....., Tribunale per i Minorenni di Genova, ecc.)

data della prossima udienza

contro: (*indicare le generalità della controparte*)
.....

residente in (*città*)

avente ad oggetto:

(indicare il tipo di controversia – es.: risarcimento danni, sfratto, causa di lavoro, separazione, divorzio,)

indica specificamente le prove sulle quali fonderà la propria azione.

(documenti da allegare in fotocopia)

.....
.....
.....

Consapevole delle sanzioni previste, in caso di dichiarazione false, **dichiara** che i componenti del

suo nucleo familiare ove risiede sono i seguenti:

Dichiara

che il **proprio reddito**, cumulato con quello dei familiari conviventi ex art. 76 DPR 115/2002, è pari a € per il 2024 e € per il 2025 . (limite di reddito annuo per l'ammissione è di € 13.659,64)

L'importo è formato dalla somma dei redditi annuali imponibili IRPEF, risultanti dall'ultima dichiarazione, di tutti i componenti il nucleo familiare del richiedente. Sono da considerarsi - e da sommare ai primi - anche i redditi esenti da IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte od a imposta sostitutiva. Nel caso di controversia nei confronti di un familiare convivente il reddito di quest'ultimo non è da considerare.

Dichiara che l'istante ed i familiari conviventi (*barrare le caselle che interessano*):

- hanno** presentato la dichiarazione per l'anno di cui in allegato;
- non hanno** presentato agli uffici finanziari alcuna dichiarazione relativamente al loro reddito non ricorrendone gli estremi di legge;
- non hanno** alcun reddito di lavoro diverso da quello di lavoro subordinato;
- sono titolari** di un **sussidio** di disoccupazione di € annue (pari a € mensili) come da documentazione che si allega;
- sono titolari** di **pensione** di che ammonta € annue (pari a € mensili) come da documentazione che si allega;
- non sono titolari** di diritti relativi ad immobili diversi da quello adibito ad abitazione;
- allega certificazione del Consolato di** _____, ovvero **attesta** la veridicità delle dichiarazioni contenute nella presente istanza. (*solo per i cittadini extra Unione Europea che hanno prodotto redditi all'estero*);
- _____

Il sottoscritto dichiara essere stato messo a conoscenza:

- dell'obbligo di comunicazione a codesto Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, entro i 30 giorni dalla scadenza di un anno dal deposito della presente, delle eventuali variazioni dei limiti di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- **delle sanzioni previste dall'art. 125 del D.P.R. 115/2002, in caso di dichiarazioni false (vedi "Note ed Avvertenze")**;
- che avverso un eventuale provvedimento di inammissibilità al patrocinio a spese dello Stato, pronunciato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, è consentito proporre nuova istanza al giudice competente per la vertenza in oggetto.
- **Dichiara inoltre di non aver subito condanne (sentenza definitiva)** per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del T.U. di cui al D.P.R. 23/1/1973 n.43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, e 74, comma 1, del T.U. di cui al D.P.R. n. 309/1990, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

La presente ha valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 (vedi "Note ed Avvertenze").

Genova,.....

.....
(firma del richiedente)

INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL'ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 ("GDPR")

Gentile Signora/e (di seguito, anche "Interessato"), i Suoi dati saranno raccolti e trattati per le pratiche riguardanti il patrocinio a spese dello Stato nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 ("GDPR"), in particolare dei principi di cui all'art. 5 dello stesso Regolamento.

La presente informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, piazza Portoria, 1, Palazzo di Giustizia, Genova, gratuitopatrocinio@ordineavvocati.it

RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD-DPO)

Il Titolare ha provveduto a nominare un Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD-DPO) reperibile presso la sede del Titolare e all'indirizzo email dpo@ordineavvocati.it

FINALITA' DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA

I dati comunicati saranno trattati per il disbrigo delle pratiche relative alla concessione del patrocinio a spese dello Stato ai sensi del d.P.R. 115/2002, come richiesto dalla legge.

DESTINATARI DI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti saranno comunicati ai soggetti legittimati, in via esemplificativa le controparti, l'Autorità Giudiziaria, ai collaboratori del Titolare, Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e della Finanze, Agenzia delle Entrate.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

I dati personali saranno conservati per il periodo necessario all'espletamento della pratica nonché secondo quanto richiesto dalla legge.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'Interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.

REVOCA DEL CONSENTO

Qualora il trattamento si basi sul consenso dell'Interessato, è previsto il diritto alla revoca del consenso stesso, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

RECLAMO ALL'AUTORITA' DI CONTROLLO

Ai sensi dell'art. 77 Regolamento, l'Interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personal (www.garanteprivacy.it).

COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENZE

La comunicazione dei dati è obbligatoria. In caso di mancata comunicazione la richiesta di ammissione non potrà essere valutata.

Genova,.....

.....
(firma del richiedente)

riservato all'avvocato (iscritto nell'apposito elenco) nel caso sia già stato incaricato

Il difensore Avv._____
E' firma autentica

Genova lì _____
(firma del difensore)

NOTE ed AVVERTENZE

- La domanda può essere **presentata**, dal richiedente o dal suo difensore, nei giorni di **martedì e giovedì** dalle **ore 9.00 alle ore 12.00** o essere inviata a mezzo raccomandata A.R. e corredata della fotocopia di documento di identità valido.
- Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati è competente ad emettere un provvedimento di ammissione in via **anticipata e provvisoria** di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per le sole **cause civili**.
- La competenza territoriale è determinata dal luogo in cui ha sede l'autorità giudiziaria davanti alla quale è pendente la causa. Se la controversia non è ancora pendente la competenza è quella del luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria che dovrà conoscere il merito.
- Copia del provvedimento di questo Consiglio, unitamente alla copia dell'istanza del richiedente, è trasmessa all'Ufficio delle Entrate competente del Ministero delle Finanze ai fini della verifica dei redditi dichiarati.
- **Sanzioni previste in caso di dichiarazioni false**
Art. 125, D.P.R. 115/2002: Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio, formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 309,87 a € 1.549,37. La pena è aumentata se del fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.

NOTA INFORMATIVA

AI FINI DELL'AMMISSIONE DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (D.P.R. 115/2002)

per cittadini meno abbienti

1. CHI PUO' RICHIEDERE L'AMMISSIONE?

- Il cittadino italiano
- Il cittadino comunitario U.E.
- Il cittadino non comunitario se soggiornante in Italia
- L'apolide
- Gli enti o associazioni no-profit.

2. A QUALI CONDIZIONI?

- **Limite di reddito annuo** per l'ammissione è di **€ 13659,64**

L'importo è formato dalla somma dei redditi annuali imponibili IRPEF percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare del richiedente. Sono da considerarsi e sommare ai primi anche i redditi esenti da IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte od a imposta sostitutiva. Nel caso di controversia nei confronti di un familiare convivente il reddito di quest'ultimo non è da considerare.

3. PER QUALI CASI PUO' CHIEDERE e QUALE è l'UFFICIO COMPETENTE DOVE DEPOSITARE LA DOMANDA?

- **Giudici civili e di volontaria giurisdizione** già pendenti e controversie civili per i quali s'intende agire in giudizio è competente **l'Ordine degli Avvocati**
- **Giudici amministrativi** è competente il **Tribunale Amministrativo Regionale**
- **Giudici tributari** è competente la **Commissione Tributaria Provinciale/Regionale**
- **Giudici penali** è competente il **Giudice di merito**.

4. LA DOMANDA PER I SOLI GIUDIZI CIVILI SI PRESENTA: presso la Segreteria dell'Ordine degli Avvocati (Palazzo di Giustizia - Piazza Portoria, 1 - (4° p) – 16121 Genova

- I moduli sono disponibili presso la stessa Segreteria del Consiglio:
 - il sito Internet del Consiglio www.ordineavvocatigenova.it;
 - l'Uff. Relazioni per il Pubblico (U.R.P) del Palazzo di Giustizia di Genova ;

Deve essere presentata personalmente e sottoscritta dal richiedente con allegata fotocopia di un documento di identità valido nei giorni di **martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00** oppure con a.r.

5. COME SI FA LA DOMANDA?

- In carta semplice (utilizzando il modulo) con l'indicazione di:
 - > Generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare
 - > Attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda (*vedi punto 2*)
 - > Se trattasi di causa già pendente
 - > La data della prossima udienza
 - > Generalità e residenza della controparte
 - > Ragioni in fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere
 - > Prove (documenti, contratti, testimoni, consulenze tecniche ecc. da allegare in copia).

6. COSA FA IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DOPO IL DEPOSITO DELLA DOMANDA?

- Valuta la fondatezza delle pretese da far valere e se ricorrono le condizioni per l'ammissibilità
- Entro dieci giorni emette un provvedimento in via provvisoria di ammissibilità, di non ammissibilità o di rigetto della domanda
- Trasmette copia del provvedimento all'interessato, al Tribunale competente e all'Ufficio Entrate (per la verifica dei redditi dichiarati).

7. COSA SI DEVE FARE DOPO IL PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE?

- L'interessato può nominare un difensore, al fine di dargli l'incarico per la vertenza, scegliendo il nominativo dall'Elenco degli Avvocati abilitati alla difesa per il patrocinio a spese dello Stato appositamente approntati dai Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto della Corte di Appello di Genova (disponibili presso le segreterie dei Consigli di Genova, Imperia, Savona, La Spezia e Massa).

8. COSA SI PUO' FARE SE LA DOMANDA NON VIENE ACCOLTA?

- L'interessato può riproporre la richiesta di ammissione al giudice competente per il giudizio.
- Il provvedimento del Consiglio dell'Ordine è **provvisorio**, sarà il giudice che nel merito decreta l'ammissione confermando, modificando o revocando lo stesso provvedimento pronunciato dal Consiglio.